Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2022-963 DEL 26/04/2022

Inserita nel fascicolo: 2022.VI/00003/00001.17

Centro di Responsabilità: 89 0 9 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA - S.O. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E L'EDILIZIA

Determinazione n. proposta 2022-PD-1323

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INERENTI LA TEMPORANEA RIDEFINIZIONE DEI TERMINI DI GESTIONE DELLE FASI ISTRUTTORIE E DI RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE - NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DELL'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE - AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 13 DELLA L.R. 15/2013 COME VIGENTE.

Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 89 0 9 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA - S.O. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E L'EDILIZIA

Determinazione n. proposta 2022 - PD - 1323

OGGETTO DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INERENTI LA TEMPORANEA RIDEFINIZIONE DEI TERMINI DI GESTIONE DELLE FASI ISTRUTTORIE E DI RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE - NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DELL'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE - AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 13 DELLA L.R. 15/2013 COME VIGENTE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA - S.O. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E L'EDILIZIA

Premesso che la L.R. 30/07/2013 n. 15 come vigente,

- all'art. 17 individua quali sono gli *"Interventi soggetti a permesso di costruire"*
  - lett. a) interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'art. 13 lettera m)
  - lett. c) interventi di ristrutturazione urbanistica
- al successivo art. 18 disciplina modalità e termini per la gestione del *"Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire"*, stabilendo in particolare:
  - al comma 1 che *la domanda per il rilascio del premesso di costruire è presentata allo Sportello Unico utilizzando la modulistica edilizia unificata corredata dalla documentazione ivi prevista, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare e le asseverazioni sottoscritte dal progettista incaricato;*
  - al comma 3 che *al momento della presentazione della domanda è rilasciata una ricevuta che indica il termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a rispondere e il suo silenzio equivale ad accoglimento della domanda;*
  - al comma 4 che *l'incompletezza della documentazione essenziale di cui al comma 1, determina l'improcedibilità della domanda, che viene comunicata all'interessato entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda stessa*;
  - al comma 5 che *entro <u>sessanta giorni</u> dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali, acquisendo altresì, nel medesimo termine, il parere della*

Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggio: acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione;

- al comma 8 che *se per il rilascio del Permesso di Costruire è necessario acquisire anche un solo atto di assenso di competenza di un'Amministrazione diversa dal Comune, il responsabile del procedimento indice una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/1990;*

Evidenziato inoltre che la predetta legge regionale all'art. 18 comma 13 stabilisce che *il termine ordinario di cui al comma 5 è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi indicati dall'atto di coordinamento tecnico regionale di cui all'art. 12, comma 4, lettera c),* stabilendo altresì che *fino all'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico il medesimo termine è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento*;

Considerato che attraverso gli Atti regionali di Coordinamento Tecnico, come esplicitato al comma 1 dell'art. 12 della L.R. 15/2013, si intende *assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti*;

Dato atto che ad oggi la Regione non ha ancora adottato alcun atto di coordinamento tecnico di cui all'art. 12, comma 4, lettera c) inerente l'individuazione dell'elenco dei progetti particolarmente complessi che comportano il raddoppio dei tempi istruttori (da 60 gg a 120 gg);

Rilevato che la L.R. 15/2013, in coerenza con le misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione, di cui al D.Lgs.76/2020 come convertito dalla Legge 120/2020, ha previsto specifiche disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare lo svolgimento dei procedimenti edilizi, tra le quali quelle riguardanti i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti stessi;

Evidenziato in particolare che il Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire di cui all'art. 18 prima richiamato, per la finalità di cui sopra ha stabilito:

- al comma 14 che *decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale la domanda di rilascio di permesso di costruire si intende accolta e, fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo Sportello unico per l'edilizia rilascia, entro 15 gg dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti;*
- al comma 15 che, *ai sensi dell'art. 2, comma 8.bis, della L. 241 del 1990, le determinazioni in merito all'istanza di Permesso di Costruire adottate dopo la scadenza dei termini sono inefficaci e che oltre tali termini possono essere assunti i provvedimenti previsti dall'art. 21 nonies della medesima L. 241 del 1990 ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni;*

Preso atto che, a seguito delle ulteriori modifiche introdotte alla L.R. 15/2013 dalla L.R. 14/2020 in recepimento al predetto D.Lgs. 76/2020 come convertito dalla Legge 120/2020, sono stati modificati anche i titoli edilizi da presentare per le diverse tipologie di intervento conseguenti alla modifica di alcune definizioni degli interventi edilizi, residuando al Permesso di Costruire gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio più complessi;

Tenuto conto che le istanze finalizzate al rilascio dei permessi di costruire comportano la necessità di effettuare verifiche complesse e puntuali durante le fasi istruttorie che vedono, nella maggior parte dei casi, l'indizione, la gestione e la conclusione di conferenze dei servizi che coinvolgono, oltre che numerosi Servizi interni all'amministrazione, anche Enti esterni, la cui espressione è vincolante per la conclusione del procedimento unico e il conseguente rilascio del titolo abilitativo;

Tenuto conto altresì che le predette conferenze dei servizi sono spesso indette inizialmente in forma istruttoria o in via preliminare, per verificare la fattibilità degli insediamenti proposti, cui deve per norma di legge (L. 241/1990) seguire obbligatoriamente l'indizione, lo svolgimento e la conclusione di un'ulteriore conferenza dei servizi decisoria, propedeutica al rilascio del titolo edilizio richiesto;

Tenuto conto infine che le istanze di Permesso di Costruire sono molto spesso relative ad interventi di trasformazione edilizia o urbanistica che necessitano di preventiva sottoscrizione di atti convenzionali, ovvero di atti di cessione di aree per l'assolvimento delle dotazioni di standard;

Considerato che il numero dei titoli edilizi complessivamente presentati allo Sportello per le Attività Produttive ed Edilizia risulta particolarmente rilevante (circa 5.000 pratiche lo scorso anno) ed in costante incremento sulla spinta delle misure messe in campo dal Governo a sostegno del settore dell'edilizia; di tali titoli un numero consistente riguarda CILA, CILA-S e SCIA ordinarie e in Sanatoria, per i quali i tempi di controllo di merito stabiliti per legge sono molto stringenti assorbendo buona parte dell'attività del personale attualmente disponibile;

Dato atto, per contro, che la dotazione organica del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia, a fronte di una costante riduzione delle risorse umane disponibili determinata, negli ultimi anni, dall'elevato numero di pensionamenti ai quali non è corrisposta una sufficiente assegnazione di nuovo personale, rende estremamente difficoltoso assicurare lo svolgimento di tutte le attività istruttorie, e di controllo di merito, nei termini perentori introdotti dalle recenti disposizioni normative;

Dato atto inoltre che nella definizione delle modalità di svolgimento dell'attività istruttoria e di controllo che l'A.C. è tenuta a mettere in atto, devono essere contemperati il bilanciamento degli interessi coinvolti ed il rispetto dei principi di semplicità, proporzionalità, efficienza ed efficacia all'azione amministrativa: per assicurare tali finalità, considerato il particolare momento e la peculiare contingenza, si ritiene necessario assumere misure organizzative compatibili con le risorse umane disponibili;

Valutato pertanto di dover contemperare:

- il rispetto delle disposizioni di legge inerenti i termini procedimentali di rilascio del permesso di costruire;
- la necessità di assicurare certezza agli atti assunti dall'Amministrazione nel precipuo interesse della stessa amministrazione, ma anche per salvaguardare il legittimo affidamento di privati ed imprese, scongiurando per quanto possibile i potenziali contenziosi;
- le esigenze organizzative del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia correlate alla dotazione organica attualmente disponibile;

Ritenuto pertanto opportuno, per le ragioni prima esplicitate e nelle more dell'adozione da parte della Regione Emilia Romagna dell'Atto di Coordinamento Tecnico di cui all'art. 12, comma 4, lettera c) inerente l'individuazione dell'elenco dei progetti particolarmente complessi, stabilire comunque, ai sensi del comma 13 dell'art. 18 della L.R. 15/2013, che per tutte le istanze finalizzate al rilascio dei permessi di costruire, il termine di cui al comma 5 del medesimo articolo 18 venga raddoppiato: **il termine per la conclusione del procedimento di rilascio di tutti i permessi di costruire sarà pertanto pari a 120 giorni anziché agli ordinari 60 giorni**;

Ritenuto altresì che l'adozione di tale misura organizzativa sia tesa ad assicurare, in coerenza ai principi di legge, uniformità di trattamento e trasparenza dell'attività amministrativa, escludendo, in mancanza dell'atto di coordinamento regionale, l'adozione di provvedimenti discrezionali e non omogenei da parte dei diversi responsabili di procedimento;

Valutata quindi la necessità di formalizzare con apposita determinazione dirigenziale, alla luce delle considerazioni e motivazioni prima esplicitate e nelle more dell'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale, disposizioni organizzative inerenti la temporanea ridefinizione dei termini di gestione delle fasi istruttorie e di rilascio dei permessi di costruire, ai sensi dell'art. 18 comma 13 della L.R. 15/2013, stabilendo il raddoppio dei termini ordinari di cui all'art. 18 comma 5 della L.R. 15/2013;

Specificato che la presente disposizione resta in vigore fino all'avvenuta adozione da parte della Regione Emilia Romagna dell'Atto di Coordinamento Tecnico di cui all'art. 12, comma 4, lettera c) della L.R. 15/2013, a seguito del quale decadrà e troveranno applicazione le sopravvenute disposizioni regionali relative all'individuazione dell'elenco dei progetti particolarmente complessi che comportano il raddoppio dei termini del procedimento;

Ritenuto infine che le predette le misure organizzative concorrono a rafforzare il principio di efficacia dell'azione amministrativa bilanciando quanto introdotto dal D.lgs. 76/2020 come convertito con L. 120/2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), che ha direttamente inciso sia sulla disciplina edilizia (DPR 380/2001 e conseguentemente L.R. 14/2020) sia sui termini del procedimento amministrativo (L. 241/90), con la necessità di contemperare la salvaguardia del legittimo affidamento di privati ed imprese, assicurando certezza agli atti assunti dall'Amministrazione, e il buon andamento dell'attività dell'Ufficio in ragione della dotazione organica attualmente disponibile;

Dato atto che

- la Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nella persona dell'Arch. Costanza Barbieri, in qualità di Dirigente del SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA;
- la presente determinazione non comporta né impegni di spesa né riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti

- la Legge Regionale n.15/2013 e s.m.i.;
- il DPR n. 445/2000 e s.m.i;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i;
- la Legge n. 120/2020;
- l'art. 87 dello Statuto del Comune di Parma;
- il decreto del Sindaco di Parma DSFP n. 47 del 16/09/2019, di cui al protocollo n. 173026, come confermato con decreto DSFP n. 26 del 30/10/2020 che conferisce, all'Arch. Costanza Barbieri, l'incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale denominata "Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia", la quale provvederà ad assumere gli atti e le determinazioni conseguenti al presente atto;

DETERMINA

A. **di richiamare** le considerazioni e motivazioni esplicitate in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. **di formalizzare** con apposita determinazione dirigenziale, **disposizioni organizzative inerenti la temporanea ridefinizione dei termini di gestione delle fasi istruttorie e di rilascio dei permessi di costruire**, ai sensi dell'art. 18 comma 13 della L.R. 15/2013, stabilendo il raddoppio dei termini ordinari di cui all'art. 18 comma 5 della L.R. 15/2013;

C. **di stabilire pertanto**, nelle more dell'adozione da parte della Regione Emilia Romagna dell'Atto di Coordinamento Tecnico di cui all'art. 12, comma 4, lettera c) inerente l'individuazione dell'elenco dei progetti particolarmente complessi, ai sensi del comma 13 dell'art. 18 della L.R. 15/2013, **che per tutte le istanze finalizzate al rilascio dei permessi di costruire, il termine di cui al comma 5 del medesimo articolo 18 venga raddoppiato: il termine per la conclusione del procedimento di rilascio di tutti i permessi di costruire sarà pertanto pari a 120 giorni anziché agli ordinari 60 giorni**;

D. **di dare atto** che l'adozione di tale misura organizzativa sia tesa ad assicurare, in coerenza ai principi di legge, uniformità di trattamento e trasparenza dell'attività amministrativa, escludendo, in mancanza dell'atto di coordinamento regionale, l'adozione di provvedimenti discrezionali e non omogenei da parte dei diversi responsabili di procedimento;

E. **di specificare** che **la presente disposizione resta in vigore fino all'avvenuta adozione da parte della Regione Emilia Romagna dell'Atto di Coordinamento Tecnico** di cui all'art. 12, scomma 4, lettera c) della L.R. 15/2013, **a seguito del quale decadrà e troveranno applicazione le sopravvenute disposizioni regionali** relative all'individuazione dell'elenco dei progetti particolarmente complessi che comportano il raddoppio dei termini del procedimento;

F. **di dare atto che**:

- la Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nella persona dell'Arch. Costanza Barbieri, in qualità di Dirigente del SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVEED EDILIZIA;
- la presente determinazione non comporta né impegni di spesa né riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore- Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Costanza Barbieri
in data 26/04/2022 alle ore 10:29